

Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 17

AGRITURISMO E TURISMO RURALE

Bollettino Ufficiale n. 17 del 2 marzo 2005

TITOLO I AGRITURISMO Capo I Disposizioni Generali Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione europea, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la p
l'acquacoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La presente disciplina è finalizzata a favorire lo svilup
il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli ed ittici nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei
aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la
dell'ambiente, valorizzare i prodotti tipici, favorire i rapporti tra la città e la campagna.

2. Le azioni in favore di idonee forme di turismo nelle campagne, come definite e regolate dalla presente legge, si integrano nelle azioni di mar
territoriale per l'ottimizzazione dell'offerta turistica regionale.

Art. 2

Forme idonee di turismo nelle campagne

1. Sono forme idonee di turismo nelle campagne le attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, come d
nella presente legge.

Art. 3

Definizione di attività agrituristiche

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'a
2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della p
azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame.

2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione ag
dei fondi e degli edifici interessati.

3. Rientrano fra tali attività:

a) dare ospitalità, nell'abitazione dell'imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all'interno dell'azienda agricola, o in spazi
destinati alla sosta di campeggiatori all'interno dell'azienda stessa;

b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere al
e superalcolico;

c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l'organizz
di fattorie didattiche;

d) svolgere, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sp
escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei p
aziendali, ivi inclusa la mescita del vino;

e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.

4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola o nelle aziende ad essa collegate, anche i
di province contermini, tramite forme societarie, associative o consortili, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola
attraverso lavorazioni esterne.

Art. 4

Definizione di pescaturismo e ittiturismo

1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le seguenti attività esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di
purché non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata:

2. Le azioni del turismo rurale comprendono l'ospitalità, la ristorazione, le attività di tempo libero e di servizio, le attività sportive, le attività artigianali tipiche locali legate e collegabili ad altre forme di turismo, da esercitarsi in immobili esistenti ubicati nelle aree rurali e nei centri con caratteristiche di ruralità.
3. L'esercizio del Turismo Rurale relativamente all'ospitalità, alla ristorazione e alle attività artigianali deve avvenire in immobili con caratteristiche costruttive tipiche del luogo.
4. Ai fabbricati utilizzati per le attività di turismo rurale si applicano gli articoli n. 19 del D.P.R. n. 380/2001 e n. 24, comma 2, della legge 104/1992 in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
5. La ristorazione, inoltre, deve essere basata prevalentemente sui prodotti tipici locali e regionali, prioritariamente con prodotti DOC, DOCG, IGP e prodotti tradizionali di cui all'art. 8, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, e in ogni caso con prodotti locali e/o regionali, di cui sia garantita la tracciabilità.
6. Gli arredi devono essere confacenti alla tradizione e alla cultura rurale della zona.

Art. 25

Aree rurali e centri urbani

1. La Regione Basilicata entro tre mesi dall'approvazione della presente legge predispone la mappa della ruralità regionale, sulla base delle seguenti suddivisioni:

- a) zone di montagna: territori che presentano condizioni climatiche difficili dovute all'altitudine (media comunale 700 mt. s.l.m.), all'accidentato suolo con basse produzioni agricole, alla scarsa densità di popolazione e a fenomeni di spopolamento;
- b) zone svantaggiate: territori in cui si registrano simultaneamente fenomeni di spopolamento o di scarsa densità di popolazione, suoli poco produttivi e condizioni ambientali che limitano fortemente le produzioni agricole;
- c) zone con svantaggi specifici: territori dove, pur non ricorrendo simultaneamente alle condizioni delle zone svantaggiate, l'attività agricola è indispensabile alla tenuta del tessuto socio-economico delle stesse e alla conservazione ed al miglioramento dell'ambiente naturale;
- d) altre zone: tutti quei territori non ricompresi nei precedenti punti, dove le attività extragricole sono prevalenti o fortemente significative.

2. I centri urbani ricadenti nelle aree classificate rurali sono da ritenersi anch'essi rurali, fatta eccezione dei comuni capoluoghi di Provincia e di quelli la cui popolazione supera i 5000 abitanti.

Capo II **Iniziative finanziabili** **Art. 26**

Iniziative per il turismo rurale

1. La Regione Basilicata concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative atte a sviluppare il turismo rurale:

- a) il recupero di immobili da destinarsi all'ospitalità, alla ristorazione, all'esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;
- b) il recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;
- c) l'arredo e le attrezzature occorrenti all'ospitalità, al ristoro, alla vendita dei prodotti tipici locali e all'esercizio delle attività artigianali;
- d) la costituzione di servizi di supporto allo sviluppo del turismo rurale;
- e) l'incentivazione di manifestazioni culturali, tradizionali, folkloristiche, sportive, tipiche dei luoghi con la costituzione di gruppi di animazione locale;
- f) ricerche di mercato, azioni promozionali, creazioni di sistemi di prenotazioni;
- g) iniziative per il prolungamento della stagione turistica (soggiorni di fine settimana, valorizzazione di sagre e manifestazioni locali, ecc.);

h) formazione operatori addetti al turismo rurale;

i) costituzione del consorzio degli operatori del turismo rurale.

2. La Regione Basilicata al fine di diversificare l'offerta turistica nelle aree rurali incentiva:

a) il restauro di edifici di interesse storico, monumentale, religioso, etc.;

b) il recupero e l'arredo dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali;

c) il recupero e/o la realizzazione di strutture sportive;

d) il recupero di strutture pubbliche da destinarsi alle attività di turismo rurale individuate al precedente comma 1;

e) il recupero degli antichi mestieri;

f) l'attrezzamento di spazi all'aperto o nei boschi di aree di ospitalità;

g) il recupero di ambienti naturali degradati;

h) l'individuazione degli itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali.

Art. 27

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, per le iniziative del comma 1, del precedente art.

a) gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro delle imprese così come previsti dall'articolo 2188 del Codice Civile;

b) gli operatori turistici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;

c) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;

d) associazioni culturali e sportive;

e) centri di servizi promossi e gestiti prioritariamente da donne e giovani.

2. Per le iniziative indicate al comma 2 del precedente art. 26 i finanziamenti sono concessi alle seguenti pubbliche Amministrazioni: Comuni, Città del Comune, Sovrintendenze, Comunità Montane, Province.

3. Le richieste per l'ottenimento dei finanziamenti vanno prodotte al Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta regionale entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

Capo III

Compiti

Art. 28

Compiti della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione Basilicata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisposizione del Programma Regionale di Turismo Rurale in sinergia con le azioni previste dall'Agriturismo, dal pescaturismo ed ittiturismo dalla L.R. n. 38/2000 "Sviluppo della ricettività extra-alberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast" e dalla L.R. n. 24/2000 "Sviluppo e gestione della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata";